

Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 24/03/2017

AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro , del mese di marzo , alle ore 08:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	OLIVIERI AMEDEO	Assessore	P
5	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
6	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 44 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 09/02/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/03/2017 dal Dirigente Responsabile del POLIZIA MUNICIPALE Dott MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 23/03/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 44

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 09/02/2017

AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

Assessore competente: PESCI PATRIZIA

Settore proponente: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente responsabile: MARULLO PIERPAOLO

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che l'art. 201 comma 3 del D.LGS. 285/1992 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione .. omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14, comma 1, della legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la legge 20/11/1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 cds, prescrive che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta "all'intestatario della targa";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevedere che le spese di accertamento di notificazione

sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1 della legge n. 689/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel cds.;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale, n. 346 del 23/9/1998, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario), deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la legge n. 31 del 28/2/2008, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario, mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, dalla legge n. 31/2008 e dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20/12/2012 (pubblicata su g.u. n. 1 del 2/1/2013), in aggiunta alla notifica dell'atto provvedono all'invio al verificarsi del caso della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) e della comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

DATO ATTO

 che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del cds, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO

- pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO

 che in questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto/sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

DATO ATTO

- che allegare al verbale un bollettino comprendente i costi della CAD/CAN (quindi maggiorato), spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà a individuare il giusto pagamento, che spesso viene effettuato per un importo minore del dovuto, costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena l'iscrizione a ruolo del verbale, quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto, e tenuto conto che, ai due bollettini ne dovrebbe essere allegato un terzo indicante la percentuale di sconto del 30%, nel caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notificazione, con ulteriore aggravio di spese;

RAVVISATA

- pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di conto corrente postale agli atti oggetto di

notifica, oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata e a quello indicante la percentuale di sconto del 30%, nel caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla notificazione, ritenendo che l'utilizzo di due soli bollettini di conto corrente postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

ATTESO

che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del d.p.r. 29/9/1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente, in ogni caso, di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

CONSIDERATO

- che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero del credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;
- che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie di atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipo di violazioni, tanto per le violazioni al cds che per le altre;

TENUTO CONTO

- dei costi di consultazione P.R.A. o M.C.T.C. necessari per procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

RICHIAMATI

- i principi della legge n. 241/1990, cui deve conformarsi l'azione della pubblica amministrazione, in modo particolare quelli dell'economicità e della semplificazione;

RITENUTO

 che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04/09/2013 "Determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada e dei verbali amministrativi.";

CHE STABILIVA forfettariamente, nella misura che segue, le spese di notificazione:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada:

TOTALE €. 13,50

b) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative relative a ordinanze-ingiuntive di competenza del Comune di Cattolica : TOTALE €. 12,00

Ritenuto di dover procedere ad un adeguamento di tale spese forfettarie in virtù del fatto che nel 2017

- Posteitaliane ha praticato un aumento delle tariffe per la spedizione degli atti giudiziari, delle comunicazioni di avvenuto deposito(CAD) e delle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN);
- il Comune di Cattolica al fine di agevolare gli utenti nel pagamento delle relative sanzioni al Codice della Strada e nella presa visione delle fotografie relative alle sanzioni contestate tramite autovelox si è dotata di un nuovo applicativo per il quale dovrà sostenere un canone annuale;
- è stato costituito il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano, rendendo necessario uniformare le spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al Codice della Strada con quelle del Comune di Riccione, Ente capofila della convenzione, ammontanti ad € 16,00:

RILEVATO

- dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventualmente CAD o CAN, relative a ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative, comprese ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, da porre a carico di soggetti responsabili, debbano essere adeguate nella maniera seguente:
 - a) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada: TOTALE €. 16,00
 - b) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative relative a ordinanze-ingiuntive di competenza del Comune di Cattolica: TOTALE €. 13,00

Visti gli artt. 201, commi 3 e 4, e 202 del d.lgs. 285/1992, Codice della Strada;

Visti gli artt. 14 e 16 della legge 689/1981;

Vista la legge n. 890/1982;

Vista la legge 241/1990;

Visto il d.lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico del responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) per quanto sopra riportato, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali;

DI STABILIRE

forfettariamente, nella misura che segue, le spese di notificazione:

- a) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative al Codice della Strada: TOTALE €. 16,00
- b) spese di procedimento, accertamento ed eventualmente CAD o CAN di violazioni amministrative relative a ordinanze-ingiuntive di competenza del Comune di Cattolica: TOTALE €. 13,00
- 3) di dare atto che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo a ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni, di competenza del Comune di Cattolica, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
- 4) di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate e, in caso di rinotifica del verbale, per cambio di proprietà e comunicazione del locatario, di procedere con l'addebito delle nuove spese sostenute per la nuova notifica;
- 5) di stabilire che la spesa per l'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- 6) di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
- 7) di revocare ogni precedente atto assunto in merito, incompatibile col presente;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Intercomunale dott. Pierpaolo Marullo;
- 9) di inviare comunicazione telematica del presente atto al Settore Finanziario, al Comando di Polizia Municipale e all'ufficio Affari Generali, per gli atti di rispettiva competenza;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.EE.LL. per consentire l'immediata esecuzione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO MARIANO GENNARI IL SEGRETARIO COMUNALE SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)